

Delibera G.R. 175/2015

allegato 4

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI
DA PARTE DEI FARMACISTI**

Legge Regionale n. 9 del 19 febbraio 2007

Accordo Stato Regioni n. 54/CSR del 7 febbraio 2013

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**La REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10,
rappresentata da Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute,**

E

**La CONSULTA REGIONALE ORDINI DEI FARMACISTI DELLA TOSCANA, con sede
in Pistoia, Via Castaldi n. 14, rappresentata dal Dott. Andrea Giacomelli,**

- Preso atto che le attività di Medicine Complementari (MC) quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che in ambito pubblico, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli Istituti scientifici sulla materia
- Rilevato che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali discipline, in ragione della elevata richiesta da parte degli utenti e della presenza di numerosi professionisti ed Istituti pubblici e privati sul territorio regionale
- Considerato che, in attuazione dei pregressi Piani sanitari regionali, la Regione ha adottato numerose iniziative per l'inserimento delle attività di Medicine Complementari all'interno del SSR
- Considerato che in data 13.02.2007 è stata approvata la L.R. 9/2007, (come modificata dalle LL.RR. 31/2007, 56/2008 e 10/2011), con la quale sono definite le "Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"
- Considerato che in data 8 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dagli Ordini professionali regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007, un Protocollo di Intesa che definisce i criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le MC
- Considerato che in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR) è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato Accordo, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
- Preso atto che detto Accordo è espressamente richiamato nel PSSIR 2012-2015, al capitolo 3.2.5 "L'appropriatezza sulle Medicine complementari e non convenzionali"

K

A

Legislativo 219/2006 e successivi atti. Infatti tali discipline sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione

- agevolare i cittadini che, per loro specifiche e particolari esigenze, intendano rivolgersi a farmacisti esperti nelle discipline di cui sopra, nella ricerca dei suddetti professionisti attraverso la consultazione di appositi elenchi istituiti presso gli Ordini provinciali dei farmacisti
- certificare la qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi e uniformi dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività, le quali costituiscono atto sanitario e restano riservate alle competenze individuate dall'ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti

L'iscrizione agli elenchi non è da considerare come un'abilitazione per l'esercizio, bensì come la certificazione di una competenza acquisita per l'esercizio della professione nelle suddette medicine complementari.

2. Criteri per l'ammissione all'elenco dei farmacisti che praticano le MC

Presso gli Ordini provinciali dei farmacisti sono istituiti gli elenchi dei professionisti esperti in medicine complementari (MC)

- fitoterapia
- fitoterapia della medicina tradizionale cinese
- omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Aibo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art. 3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo teorico-pratico non inferiore a 100 ore
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ad 1 anno
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento
 2. Superamento di una prova finale
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - studio individuale



- Fitochimica, estrazione e caratterizzazione dei principi attivi da matrici vegetali
- Tecnologia e legislazione dei fitoterapici
- Classificazione tradizionale dei rimedi e delle ricette della Farmacologia cinese
- Materia medica: le 18 classi tradizionali delle droghe singole e i 25 rimedi
- Ricette composte: le 18 classi tradizionali delle ricette composte, 20 ricette fra quelle delle classi tradizionali.

Per la formazione pratica dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

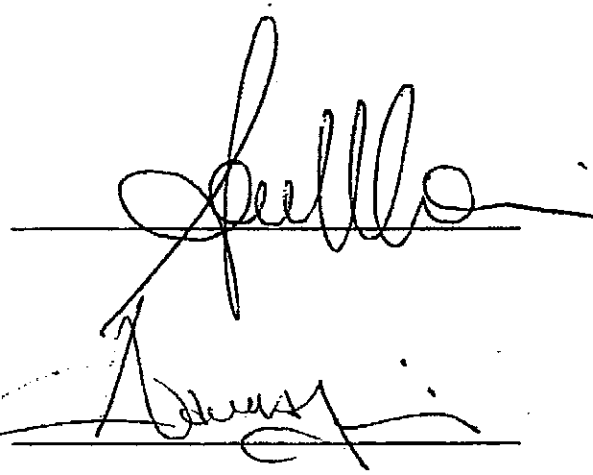
Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'omeopatia
- Conoscenza del medicinale omeopatico: principi di legislazione internazionale, metodi di preparazione e farmacopee internazionali
- Indicazioni e limiti di impiego. Effetti avversi dei medicinali omeopatici
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'omeopatia e quello della medicina convenzionale
- Aspetti deontologici dell'impiego della medicina omeopatica
- La metodologia omeopatica di approccio alla malattia acuta
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del rimedio più idoneo
- Nozioni di materia medica omeopatica
- La ricerca scientifica

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Firenze, 16 marzo 2015

Luigi Marroni
Assessore al Diritto alla Salute
Regione Toscana



X Andrea Giacomelli
Consulta Regionale Ordini
dei Farmacisti della Toscana